



TRIBUNALE DI CUNEO

*Ufficio Di Presidenza*

**Al Sig. Presidente della Corte d'appello di Torino**  
**Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
**Ai Sigg.ri Presidenti di sezione del tribunale di Cuneo**  
**Alla Sig.ra Dirigente del tribunale**  
**Al Sig. Magistrato collaboratore per la gestione dei Gdp**  
**Ai Magrif**  
**Ai Sigg.ri Gdp referenti**  
**Al Sig. Dirigente Unep**  
**Agli Uffici del Gdp del circondario**

p.c.

A S.E. il sig. Prefetto

Al sig. Procuratore della Repubblica – sede

Al magistrato di sorveglianza - sede

Al sig. Questore

Alla Settima commissione del CSM

([settima-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settima-emergenzacovid@cosmag.it))

**OGGETTO:** nuove disposizioni per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus. Misure organizzative per gli uffici giudiziari del Tribunale di Cuneo ex art. 83, co. 6 e 7 DL n. 23 dell'8 aprile 2020.

Il Presidente,

- Richiamati i propri provvedimenti organizzativi dell'8 marzo, del 22 marzo e del 9 aprile 2020;
- visto il DL n. 23 dell'8 aprile 2020 e i successivi atti normativi ed amministrativi nel frattempo emanati;
- tenuto conto delle modifiche inserite in sede di conversione dei decreti legge;
- lette le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio da COVID19;
- visti, in particolare, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 e il decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 21 marzo 2020 n. 34;
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia, in particolare, con la Direttiva P534.E del 16.03.2020 (recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica) e con la circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 19 marzo 2020 n. prot. 53877.U, nonché le linee guida emesse in pari data con n. prot. 3780.ID;
- vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, emanata all'espresso "*fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*";
- rilevato che lo spirito delle norme richiamate e di tutti gli atti regolamentari ed amministrativi esecutivi è quello di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, riducendo al massimo la mobilità sul territorio;
- considerato che l'unico strumento di prevenzione dal contagio del virus, allo stato, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche, specie se non presidiati da idonei dispositivi e misure preventive;
- considerato che la situazione epidemiologica, pur in via di miglioramento, rimane precaria (soprattutto in Piemonte) e consiglia una ripresa delle attività molto graduale e con il mantenimento delle precauzioni sanitarie già richiamate (in particolare, il rispetto del distanziamento sociale, la limitazione di accesso agli uffici, l'utilizzo dei DPI, le condotte igieniche prescritte dall'autorità sanitaria e da RSPP e medico competente, ...);
- ritenuto, conseguentemente, che deve essere ancora limitata il più possibile la presenza del personale negli uffici, al solo fine di assicurare la gestione delle attività elencate nelle LINEE GUIDA

allegate e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

- ritenuto, parimenti, che deve essere ancora limitato il più possibile l'accesso agli uffici da parte di soggetti esterni di qualsiasi tipo, compresa l'utenza professionale;
- ritenuto, pertanto, che devono essere confermate e, anzi, maggiormente regolamentate le modalità di contatto con gli uffici giudiziari (per istanze, richieste, informazioni), a cura dei Presidenti delle rispettive sezioni e di concerto con la Dirigente, previa consultazione dell'Ordine degli Avvocati.
- Considerato che, ovviamente, continuerà ad essere garantito l'accesso agli uffici giudiziari per svolgervi attività indifferibile e per le attività che, conformemente al presente provvedimento, si svolgeranno nel periodo successivo all'11 maggio 2020.
- ritenuto, pertanto, necessario procedere ad individuare le attività che potranno essere svolte, in aggiunta a quelle **assolutamente indifferibili**, nel periodo successivo all'11 maggio 2020 e fino al 31 luglio (salvo proroga);
- ritenuto necessario, con riferimento alle attività diverse da quelle di cui al punto che precede, che i dirigenti degli uffici continuino ad attuare tutti gli istituti che consentano di diradare la presenza del personale amministrativo in ufficio, salvo l'adeguamento, d'intesa con i Presidenti di sezione, all'incremento di attività previsto dal 12 maggio p.v.;
- ribadito che nel dare attuazione alle disposizioni normative e amministrative ed ai provvedimenti di questa Presidenza occorre sempre tener conto della *ratio* della normativa, che è quella di ridurre al massimo la mobilità sociale e le occasioni di contatto tra le persone;
- considerato che, ai sensi degli artt. 83, co. 6 e 7, DL n. 18 del 17 marzo 2020, 36 del DL 8 aprile 2020, n. 23 e 3 del DL 30.04.2020 n. 28, nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 (cosiddetto "**periodo arancione**") il Presidente del tribunale, al fine di evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati tra le persone, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, **può adottare**<sup>1</sup> le misure organizzative di cui all'art. 83, co. 7 del D.L. 18/2020;
- considerato che l'esecutività del presente provvedimento, in adempimento di quanto indicato al punto precedente, è subordinata al concerto del Presidente della Corte d'appello e del

---

<sup>1</sup> Per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone

Procuratore Generale della Repubblica e all'audizione dell'Autorità Sanitaria regionale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- considerato che il Presidente della Corte d'appello ha indicato le modalità operative da osservare per i pareri ed ha chiesto l'invio del provvedimento organizzativo dei singoli presidenti di tribunale, assumendosi l'onere di trasmetterlo all'Autorità Sanitaria regionale ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, acquisendone i relativi pareri;
- considerato, quanto al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che vi sono state plurime interlocuzioni sia con il Presidente, sia con i delegati del Consiglio, al fine di predisporre linee guida il più possibile condivise (da ultimo il giorno 1 maggio 2020, via Teams, anche con il rappresentante della Camera Penale e con il Procuratore della Repubblica);
- ritenuto, comunque, di trasmettere copia del provvedimento organizzativo, contestualmente all'invio al Presidente della Corte d'appello, anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, per le sue eventuali osservazioni

**P.Q.M.  
così dispone per il periodo "arancione"**

1. devono sempre essere rispettate le disposizioni dell'autorità sanitaria e governativa e deve essere mantenuta sempre, in ogni occasione, la distanza minima di 1 metro tra le persone<sup>2</sup>;
2. è vietata per tutti ogni forma di assembramento o di riunione o di contatto ravvicinato, anche solo tra due persone;
3. sono sospese tutte le riunioni periodiche non previste da disposizioni normative o regolamentari (es. Ufficio Innovazione, Cruscotto di controllo, ...), mentre le altre riunioni, se necessarie, dovranno tenersi preferibilmente in videoconferenza e comunque sempre nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore;
4. le riunioni della Conferenza permanente continueranno a tenersi, in via generale, in videoconferenza con sistema Team di Microsoft;
5. tutti i magistrati devono limitare l'accesso agli uffici giudiziari solo ai casi di necessità, svolgendo, ove possibile, la propria attività da remoto;
6. continuano ad osservarsi, ove compatibili e non specificamente derogate, le disposizioni del Protocollo stipulato tra il Tribunale di Cuneo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, l'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo e il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Cuneo per la prevenzione della diffusione del covid-19 e

---

<sup>2</sup> Ove possibile, si raccomanda comunque di tenere una distanza minima di almeno 2 metri.

per la gestione di eventuali episodi di contagio negli uffici giudiziari del circondario di Cuneo;

7. è vietato l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, salvo alle persone che debbono svolgervi attività indifferibili o urgenti e debitamente autorizzate. L'accesso al Tribunale è, comunque, consentito solo a persone munite di mascherina e guanti<sup>3</sup>.

8. l'accesso ai servizi del tribunale potrà avvenire solo per atti indifferibili e solo previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi. Si avrà cura di evitare l'accesso alle cancellerie di più di una persona per volta e di mantenere sempre una distanza con l'utenza di almeno un metro (meglio se 2). La Dirigente darà le opportune disposizioni perché i commessi o il personale di qualifica adeguata verifichino che anche nei corridoi e nelle zone di attesa le eventuali persone presenti mantengano tra loro la distanza di almeno due metri. Va assolutamente evitata ogni forma di assembramento, in ogni luogo e per qualsiasi ragione.

9. I Presidenti di sezione, d'intesa con la Dirigente o i responsabili dei vari servizi, adotteranno, ognuno per la propria sezione, tutte le misure pratiche idonee al rispetto delle prescrizioni sanitarie, anche tramite interpello diretto del medico competente e dell'RSPP; per l'attuazione di quanto sopra, anche e soprattutto con riferimento alla disciplina di udienza, si avvarranno del personale amministrativo competente, potendo apportare modifiche non definitive ai locali ove si svolge l'attività (a mero titolo di esempio, collocazione di dispenser di liquidi igienizzanti, diversa organizzazione di arredi e suppellettili, predisposizione di specifici percorsi di accesso e uscita, apposizione di nastri colorati per il distanziamento a terra e sulle sedute e per la delimitazione di percorsi o zone di attesa, modalità di chiamata all'udienza, ...); la Segreteria di presidenza procurerà l'acquisto del materiale necessario, secondo le procedure vigenti;

10. per quanto riguarda le modalità di tenuta delle udienze in presenza (da limitare il più possibile) e salvo quanto previsto dalle allegate LINEE GUIDA, si raccomanda di evitare il rischio di assembramenti di persone fuori e nell'aula di udienza; ciascun magistrato dovrà prevedere delle apposite fasce orarie per la trattazione degli affari, con congrui distanziamenti temporali tra un procedimento e l'altro;

11. le camere di consiglio potranno essere tenute in remoto, tramite Team o Skype; i magistrati partecipanti alla Camera di consiglio devono assicurare la riservatezza della Camera;

---

<sup>3</sup> Cfr. punto 12 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 2 maggio 2020. Quanto al rilevamento della temperatura in entrata, esso sarà effettuato laddove le strutture competenti autorizzino la spesa per l'acquisto dei termometri e per l'erogazione del servizio.

12. salve le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 dl 18/2020 e salvo diversa comunicazione dell'Ufficio (si vedano, in proposito, le allegate LINEE GUIDA), tutte le **udienze penali** fissate dal 12 maggio al 31 luglio sono rinviate d'ufficio, ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. G) DL 18/2020. La cancelleria non dovrà provvedere ad alcuna preventiva (prima dell'udienza) comunicazione del differimento;

13. per quanto riguarda il **settore civile** e sempre salve le eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 dl 18/2020, non viene disposto alcun rinvio generalizzato d'ufficio, ma i magistrati provvederanno a gestire i propri ruoli e, dunque, a comunicare gli eventuali rinvii secondo le regole di cui alle allegate LINEE GUIDA;

14. le allegate LINEE GUIDA costituiscono parte integrante del presente provvedimento e saranno pertanto esecutive congiuntamente ad esso;

15. per i **Giudici di pace** si osserveranno, nel periodo arancione, le stesse prescrizioni relative al periodo rosso; pertanto, salvo le udienze indifferibili, sono rinviate d'ufficio tutte le udienze civili e penali già fissate nel periodo arancione, ai sensi del co.7, lett. g del DL 18/2020. E' possibile una revisione della presente disposizione in caso di netto miglioramento della situazione epidemiologica nel corso del periodo arancione;

16. anche per l'Unep proseguono, per il momento e salvo successiva modifica, le prescrizioni restrittive già adottate nel periodo "rosso";

17. non si potrà accedere agli ascensori degli uffici giudiziari che uno per volta (salvo esigenze collegate a motivi sanitari o a persone che necessitino di assistenza);

18. gli uffici amministrativi e gli studi dei magistrati ove si prevede un contatto con il pubblico saranno attrezzati, ove autorizzato l'acquisto dagli organi competenti, con barriere in plexiglass;

19. saranno posizionati in corrispondenza degli ingressi, delle aule di udienza e delle cancellerie aperte al pubblico, nonché in ogni altro luogo prescritto dalla normativa o dai Responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori (RSPP e Medico competente), dispenser per la igienizzazione della mani. Il personale amministrativo indicato dalla Dirigente curerà la collocazione e il riempimento/sostituzione di tali dispenser, verificandone periodicamente il regolare funzionamento;

20. ogni ufficio dovrà avere a disposizione soluzioni igienizzanti e materiale per la pulizia delle proprie postazioni di lavoro e dei banconi/scrivanie;

21. magistrati e personale, specie se aventi contatti con il pubblico o con soggetti "esterni", dovranno essere dotati di adeguata quantità di guanti e mascherine, compatibilmente con gli acquisti autorizzati (e già disposti da questo Presidente). L'uso è disciplinato

dalle norme sanitarie e dai provvedimenti via via emanati e comunicati;

22. Al presente provvedimento devono essere allegati le LINEE GUIDA, il protocollo di cui al punto 6 e i provvedimenti organizzativi generali del 22 marzo e del 9 aprile 2020.

Per quanto non diversamente disposto, si richiamano, in quanto applicabili e non derogati, i precedenti protocolli e i provvedimenti organizzativi emanati da questo Ufficio di Presidenza.

Il presente provvedimento sarà immediatamente comunicato, a cura della Segreteria di Presidenza, agli indirizzi segnati in colore rosso. Solo a seguito di approvazione da parte del Presidente della Corte d'appello e di specifico provvedimento di esecutività del Presidente del tribunale, tale provvedimento diventerà definitivo ed esecutivo e sarà comunicato anche, per conoscenza, agli indirizzi indicati in colore nero, oltre che a tutti i Magistrati, anche onorari, alla Segreteria di Presidenza, a tutto il Personale amministrativo, agli addetti alla vigilanza, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato, una volta reso esecutivo, sul sito web del tribunale ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

Dato il 3.05.2020

Il Presidente  
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO